



www.fastferrovie.it

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

FOGLIO INFORMATIVO STAMPATO IN PROPRIO - ANNO 3, N. 083 - MARZO 2009

ACCUSÒ MALORE CAUSA RITARDO DEL TRENO: CONDANNATA TRENITALIA

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=317058&IDCategoria=1

CEGLIE MESSAPICA - UN'IMPORTANTE SENTENZA IN TEMA DI DISSERVIZI FERROVIARI È STATA EMESSA NEI GIORNI SCORSI DAL GIUDICE DI PACE DI CEGLIE CHE HA CONDANNATO TRENITALIA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, OBBLIGANDOLA AL RISARCIMENTO DEI DANNI (COMPRESO QUELLO BIOLOGICO) PATITI DA UN UTENTE.

LA VICENDA RISALE ALLA SCORSA ESTATE: PROTAGONISTA (SUO MALGRADO) UN PASSEGGERO, CHE IL 30 LUGLIO SALE SUL TRENO EUROSTAR ROMA-LECCE ALLE 7,38, CON ARRIVO PREVISTO AD OSTUNI ALLE 13,15. QUEL VIAGGIO, PER IL PROFESSIONISTA, SI TRASFORMÒ, IN REALTÀ, IN UN VERO E PROPRIO INCUBO, IN QUANTO ARRIVÒ A DESTINAZIONE CON CIRCA DUE ORE E MEZZA DI RITARDO, PALLIDO IN VISO E AFFATICATO A TAL PUNTO DA DOVER RICORRERE ALLE CURE MEDICHE.

IL RITARDO, IN PARTICOLARE, FU PROVOCATO DA UN GUASTO ALLA MOTRICE SUBITO DAL TRENO DURANTE LA FERMATA A GIOVINAZZO DOVE, PERALTRO, ENTRO IN FUNZIONE IL SISTEMA RTB (RILEVAMENTO UN MECCANISMO TEMPERATURA BOCCALE), CHE BLOCCA CONVOGLIO. DI CONSEGUENZA. I PASSEGGERI. SENZA **RICEVERE** ALCUNA ASSISTENZA MALGRADO IL CLIMA AFOSO, DOVETTERO ATTENDERE DI SALIRE SU UN TRENO LOCALE PER BARI E LI PRESERO UN ALTRO CONVOGLIO CHE LI PORTÒ FINALMENTE A DESTINAZIONE CON OLTRE DUE ORE DI RITARDO.

APPENA RISTABILITOSI, IL PASSEGGERO DECISE DI RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE DI CEGLIE, CITANDO IN GIUDIZIO TRENITALIA PER "INADEMPIMENTO O INESATTO ADEMPIMENTO RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI **TRASPORTO** PASSEGGERI. CON CONDANNA RIMBORSO DEL PRESSO DIFFERENZIALE TRA LA TRATTA GIOVINAZZO-OSTUNI E AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI PER MANCATO RISPETTO DELL'ORARIO, DANNO BIOLOGICO E MALORE SOFFERTO, DANNO DA STRESS E LESIONE MORALE". IL GIUDICE LANZELLOTTO HA QUINDI ACCOLTO LA DOMANDA, CONDANNANDO TRENITALIA (CHE IN GIUDIZIO NON È STATA IN GRADO DI FORNIRE LA PROVA DEL CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE) AL RISARCIMENTO DEI DANNI.

(08.03.2010)

